

V

(Avvisi)

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

CORTE DI GIUSTIZIA

Ordinanza della Corte (Settima Sezione) 17 dicembre 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte — Italia) — Maurizio Polisseni/Azienda Sanitaria Locale n. 14 V.C.O., Antonio Giuliano

(Causa C-217/09) ⁽¹⁾

(Art. 104, n. 3, primo comma, del regolamento di procedura — Art. 49 TFUE — Libertà di stabilimento — Sanità pubblica — Farmacie — Vicinanza — Approvvigionamento della popolazione in medicinali — Licenze — Ripartizione territoriale delle farmacie — Introduzione di limiti fondati sul criterio della densità demografica — Distanza minima tra le farmacie)

(2011/C 120/02)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

Parti

Ricorrente: Maurizio Polisseni

Convenuti: Azienda Sanitaria Locale n. 14 V.C.O. Omegna, Antonio Giuliano

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte — Interpretazione degli artt. 43 CE, 152 CE e 153 CE — Apertura di nuove farmacie — Normativa nazionale che subordina l'autorizzazione allo spostamento di una farmacia al rispetto di una distanza minima tra un esercizio e l'altro

Dispositivo

1) L'art. 49 TFUE dev'essere interpretato nel senso che non osta, in linea di principio, a una normativa nazionale, come quella su cui verte la causa principale, la quale ponga limiti all'apertura di farmacie prevedendo che:

— in ciascuna zona farmaceutica possa essere aperta, in linea di principio, una sola farmacia ogni 4 000 o 5 000 abitanti, e

— ogni farmacia debba rispettare una distanza minima dalle farmacie già esistenti, distanza che, per regola generale, è di 200 metri.

2) L'art. 49 TFUE osta, tuttavia, a una normativa nazionale siffatta se le regole di base dei 4 000 o 5 000 abitanti e dei 200 metri impediscono, nelle zone geografiche con caratteristiche demografiche particolari, l'apertura di un numero di farmacie idoneo ad assicurare un servizio farmaceutico adeguato, cosa che spetta al giudice nazionale verificare.

⁽¹⁾ GU C 205 del 29.8.2009.

Ordinanza della Corte (Settima Sezione) 15 dicembre 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Commissione tributaria provinciale di Taranto) — Soc Agricola Esposito srl/Agenzia delle Entrate — Ufficio di Taranto 2

(Causa C-492/09) ⁽¹⁾

(Artt. 92, n. 1, 103, n. 1, e 104, n. 3, secondo comma, del regolamento di procedura — Reti e servizi di comunicazione elettronica — Direttive 2002/20/CE, 2002/21/CE e 2002/77/CE — Tassa di concessione governativa — Irricevibilità parziale — Questioni la cui soluzione non dà adito a dubbi ragionevoli)

(2011/C 120/03)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Commissione tributaria provinciale di Taranto

Parti

Ricorrente: Soc Agricola Esposito srl

Convenuta: Agenzia delle Entrate — Ufficio di Taranto 2

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Commissione tributaria provinciale di Taranto — Interpretazione dell'art. 9, n. 1, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 marzo 2002, 2002/21/CE, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (GU L 108, pag. 33) e degli artt. 12 e 13 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 marzo 2002, 2002/20/CE, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (GU L 108, pag. 21) — Imposizione di una tassa di concessione governativa in caso di contratto di abbonamento telefonico — Tassa non dovuta in caso di scheda telefonica prepagata — Ammissibilità

Dispositivo

- 1) *La parte della quarta questione concernente la direttiva della Commissione 16 settembre 2002, 2002/77/CE, relativa alla concorrenza nei mercati delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica, nonché la sesta questione sono irricevibili.*
- 2) *La direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 marzo 2002, 2002/20/CE, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva «autorizzazioni»), e la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 marzo 2002, 2002/21/CE, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva «quadro»), non ostano a un tributo come la tassa di concessione governativa.*

⁽¹⁾ GU C 24 del 30.1.2010.

Ordinanza della Corte (Quinta Sezione) 12 gennaio 2011 — Heinz Helmuth Eriksen (C-205/10 P), Bent Hansen (C-217/10 P), Brigit Lind (C-222/10 P)/Commissione europea

(Cause riunite C-205/10 P, C-217/10 P e C-222/10 P) ⁽¹⁾

[Impugnazione — Ricorso per risarcimento danni — Conseguenze per la salute pubblica dell'incidente nucleare verificatosi nei pressi di Thule (Groenlandia, Danimarca) — Direttiva 96/29/Euratom — Mancata adozione da parte della Commissione di misure nei confronti di uno Stato membro]

(2011/C 120/04)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Heinz Helmuth Eriksen (C-205/10 P), Bent Hansen (C-217/10 P), Brigit Lind (C-222/10 P) (rappresentante: I. Anderson, Advocate)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: M. Patakia e E. White, agenti)

Oggetto

Impugnazione della sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) 24 marzo 2010, causa T-516/08, Eriksen/Commissione, con la quale il Tribunale ha respinto in quanto manifestamente infondato in diritto un ricorso per risarcimento danni diretto ad ottenere il ristoro del danno asseritamente subito dal ricorrente in conseguenza della mancata adozione, da parte della Commissione, delle misure necessarie per imporre alla Danimarca di conformarsi alla direttiva 96/29, che stabilisce le norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti (GU L 159, pag. 1) e di applicare tali disposizioni ai lavoratori coinvolti nell'incidente nucleare di Thule (Groenlandia), in violazione della risoluzione del Parlamento europeo sulle conseguenze di detto incidente per la salute pubblica, adottata il 10 maggio 2007 [petizione 720/2002, 2006/2012 (INI)]

Dispositivo

- 1) *Le impugnazioni sono respinte.*
- 2) *I sigg. Eriksen e Hansen nonché la sig.ra Lind sono condannati alle spese.*

⁽¹⁾ GU C 195 del 17.7.2010.

Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) 18 gennaio 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Dioikitiko Efeteio Thessalonikis — Grecia) — Souzana Berkizi-Nikolakaki/Anotato Symvoulio Epilogis Prosopikou (A.S.E.P.), Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis

(Causa C-272/10) ⁽¹⁾

(Art. 104, n. 3, del regolamento di procedura — Politica sociale — Art. 155, n. 2, TFUE — Direttiva 1999/70/CE — Clausola 8 dell'accordo-quadro sul lavoro a tempo determinato — Contratti di lavoro a tempo determinato nel settore pubblico — Contratti successivi — Abuso — Sanzioni — Conversione in un contratto di lavoro a tempo indeterminato — Modalità di procedura — Termine di decadenza — Principi di equivalenza e di effettività — Abbassamento del livello generale di tutela dei lavoratori)

(2011/C 120/05)

Lingua processuale: il greco

Giudice del rinvio

Dioikitiko Efeteio Thessalonikis — Grecia